

Riscatto del lavoro parasubordinato

I lavoratori parasubordinati hanno la facoltà di riscattare i periodi di lavoro svolti, per collaborazioni coordinate e continuative, precedentemente all'istituzione della Gestione separata (1996).

REQUISITI

È possibile riscattare fino ad un massimo di cinque anni a condizione che per detti periodi non risulti alcuna forma di copertura contributiva. L'onere di riscatto è a completo carico dell'interessato. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa deve risultare da documenti aventi data certa.

LA DOMANDA

Per ottenere il riscatto l'interessato o i suoi superstiti possono fare domanda agli uffici dell'INPS, in qualsiasi momento. I periodi da riscattare devono essere provati con documenti aventi data certa, con dichiarazioni, attestazioni e con tutti quei documenti che sono stati redatti all'epoca dello svolgimento dell'attività lavorativa, i quali possano provare l'esistenza del rapporto di collaborazione, la durata ed i compensi percepiti dal richiedente (contratto, dichiarazione dei redditi ecc.).

È possibile allegare alla domanda di riscatto anche una dichiarazione resa ora per allora, solo nel caso in cui la stessa sia rilasciata da pubbliche Amministrazioni e sia sottoscritta da un loro funzionario responsabile.

L'IMPORTO

L'importo è calcolato dall'INPS sulla base dei compensi percepiti nei periodi oggetto del riscatto e rivalutato applicando la variazione dell'indice ISTAT. Se non è possibile dimostrare l'ammontare dei compensi, l'onere di riscatto è calcolato in base al reddito minimo stabilito per i commercianti. L'INPS invia al domicilio del richiedente la comunicazione della somma da pagare e un bollettino di conto corrente postale. L'interessato ha 60 giorni di tempo, dalla comunicazione, per versare l'importo stabilito.

Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione oppure rateizzato per un massimo di cinque anni (60 rate mensili di importo uguale).

Se non si paga o si paga in ritardo

- il mancato versamento, nei termini assegnati dall'INPS, viene considerato come rinuncia alla domanda e ne comporta la decadenza;
- il tardivo pagamento può essere considerato, a richiesta, come una nuova domanda di riscatto.